

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti Relatori

18 dicembre 2018

h. 13,30

I RELATORI

Dopo il comma 63, aggiungere i seguenti:

63-bis. Per l'anno 2019, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni contributi per messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

63-ter. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-quater. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 63-bis è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

63-quinquies. I contributi di cui al comma 63-bis sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 63-septies, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

63-sexies. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 63-quater o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 63-quater, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

63-septies. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 63-bis a 63-sexies è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti Legge di bilancio 2019».

63-opties. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 63-bis a 63-septies.

63-nonies. I comuni rendono noto la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato sul sito Amministrazione trasparente di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

1.4000

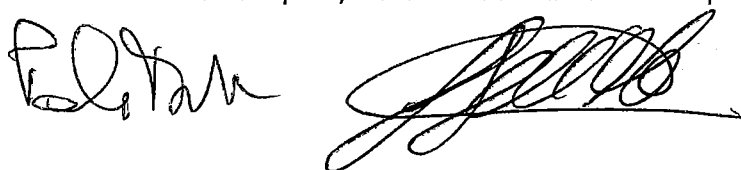
113

"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."; sezione Opere pubbliche. Il Sindaco deve fornire tali informazioni al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Conseguentemente,

a) al comma 58, le parole: "di 2.750 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "di 2.380 milioni di euro per l'anno 2019"

b) L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione", ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotta di 30 milioni di euro per l'anno 2019.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 63-bis prevede l'assegnazione di contributi per lavori pubblici o interventi di manutenzione straordinaria relativi al patrimonio comunale, nel limite massimo di 400 milioni di euro. Il contributo è assegnato, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e per i comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro. Entro il 15 gennaio il Ministero dell'interno è tenuto a darne comunicazione a ciascun comune beneficiario.

Il comma 63-ter chiarisce, poi, che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il medesimo comma precisa, inoltre, che i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b) e 37, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il successivo comma 63-quater impone delle scadenze ai comuni beneficiari, con particolare riferimento all'inizio di esecuzione dei lavori (entro il 15 maggio 2019).

Il comma 63-quinquies stabilisce i tempi dell'erogazione delle risorse da parte del Ministero dell'interno: 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il comma 63-sexies stabilisce le modalità di recupero in caso di mancato rispetto dei termini, nonché le modalità di riassegnazione delle somme rese disponibili dai recuperi.

I successivi commi 63-septies e 63-opties disciplinano le modalità di monitoraggio in itinere ed ex post.

Da ultimo, il comma 63-nonies disciplina gli obblighi di pubblicità per i comuni beneficiari del contributo.

A. 4000

213

RELAZIONE TECNICA

La disposizione comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare nella misura di 400 milioni di euro per l'anno 2019 e in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura di 300 milioni per l'anno 2019 e 100 milioni per l'anno 2020. L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo di avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori nella misura del 30 per cento. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 ottobre 2019.

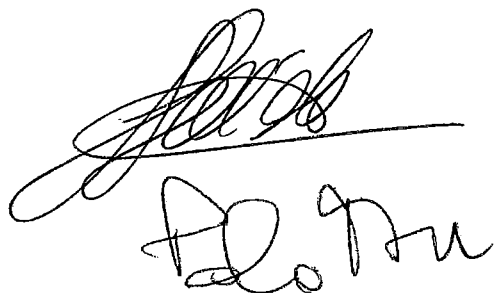


1.4000

EMENDAMENTO**Art. 1**

Dopo il comma 65. aggiungere il seguente:

65-bis. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del CCNL 22 gennaio 2004 del comparto Regioni-autonomie locali.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature appears to be a name, possibly "Alto", followed by a surname or initials that are less legible due to the cursive style.

1.6001

I commi da 86 a 93 sono sostituiti dai seguenti:

86. Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito Struttura. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

87. Ferme le competenze delle altre amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, alla quale questi possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 86, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

88. Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le attività di cui trattasi. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

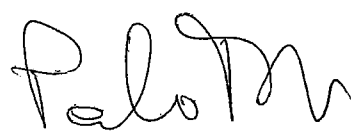
89. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla Struttura di cui al comma 86, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i criteri per la selezione sono improntate a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità.

90. Per garantire l'immediata operatività della Struttura negli ambiti di intervento descritti al comma 87, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, si può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.

91. Con decreto del Presidente della Repubblica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente e, in particolare, con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

92. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse.

93. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della struttura di cui al comma 86, nonché all'assunzione del personale di cui ai commi 89 e 90 si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 63.



1.4002

EMENDAMENTO**Articolo 1**

Dopo il comma 93, aggiungere il seguente:

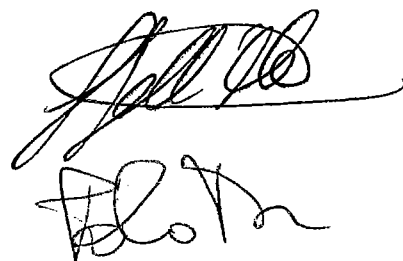
«93-bis. Al fine di favorire la presentazione di proposte progettuali alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché potenziare lo strumento del promotore per la realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, all'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15:

1) al primo periodo, le parole: *“non presenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“anche se presenti”*;

2) al nono periodo, le parole: *“è inserito”* sono sostituite dalle seguenti: *“qualora non sia già presente”* e dopo le parole: *“sulla base della normativa vigente”* sono aggiunte le seguenti: *“, è inserito in tali strumenti di programmazione”*;

b) dopo il comma 17 è inserito il seguente: *“17-bis. Gli istituti nazionali di promozione, come definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15 anche in deroga a quanto previsto dal comma 17, con l'impegno, in caso di affidamento della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, a selezionare, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 ai fini dell'esecuzione dei lavori o servizi oggetto della concessione o del contratto di partenariato pubblico privato, nel rispetto del piano economico finanziario.”»*



1.4003

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 93, aggiungere i seguenti:

«93-bis. Al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici mediante misure volte a rafforzare il finanziamento di tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, anche con riguardo alle opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 54, dopo le parole: *“ammessi al cofinanziamento comunitario”* sono aggiunte le seguenti: *“e ai contratti di partenariato pubblico privato”*; il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente”*; il quarto periodo è sostituito dal seguente: *“Il Fondo può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni”* e il quinto periodo è sostituito dai seguenti: *“Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo può operare in complementarietà con analoghi fondi istituiti a supporto delle attività progettuali.”*;
- b) al comma 55, le parole: *“il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle regioni.”* sono sostituite dalle seguenti: *“il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.”*;
- c) il comma 56 è sostituito dal seguente: *“56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici.”*;
- d) il comma 56-bis è soppresso;
- e) al comma 57 le parole: *“con deliberazione del consiglio di amministrazione,”* sono soppresse.

93-ter. L'articolo 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

93-quater. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, può essere riservata, sino al 31 dicembre 2020 ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica. Il rimborso di tali anticipazioni può essere effettuato dagli enti beneficiari a valere su risorse pubbliche relative al finanziamento della programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, a questi erogate a qualsiasi titolo per la progettazione di interventi di edilizia scolastica.

93-quinquies. Al fine di potenziare il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e definitiva per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è così riformulata: *"Finanziamento della progettazione"*;
- b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono soppressi;
- c) al comma 5, le parole: *"della progettazione preliminare"* sono sostituite dalle seguenti: *"del documento di fattibilità delle alternative progettuali, se redatto, del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definitivo"*; dopo le parole: *"dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,"* sono aggiunte le seguenti: *"esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato"* e gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: *"L'assegnazione può essere incrementata, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."*;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente: *"6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con proprie determinazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti S.p.A., sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse."*.

93-sexies. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinquies, lettera d), per la gestione delle operazioni di finanziamento a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano le vigenti disposizioni fino a compimento degli ultimi atti di erogazione e rendicontazione. Le disponibilità finanziarie del predetto fondo, non oggetto di domanda di utilizzo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 93-quinquies, lettera d), sono riassegnate al medesimo fondo senza vincoli di ripartizione.»



1.4004

Dopo il comma 141, aggiungere il seguente :

141-bis.. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato ANPAL Servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di un milione di euro, il personale già dipendente di ANPAL Servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo istituito dal comma 138.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato del personale dipendente di Anpal Servizi S.p.A. assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.

Relazione tecnica

Per la copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale a tempo determinato di Anpal servizi s.p.a., pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 138.



1.4005

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 160 inserire i seguenti commi:

«160-bis. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «presso la rimessa» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici»;
- b) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sede del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2019.»;

- c) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno. Il "foglio di servizio" in formato elettronico deve riportare:

- 1) targa del veicolo;
- 2) nome del conducente;
- 3) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;



5) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a 15 giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa.

d) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile d'attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, con partenza o destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso.».

160-ter. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificato dal comma 160-bis, è adottato entro il 30 giugno 2019.

160-quater. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un archivio informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e di quelle di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, natante e velocipede. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ne sono individuate le specifiche tecniche per l'attuazione e le modalità con le quali le predette imprese dovranno registrarsi. Agli oneri derivanti dalle previsioni del presente comma, connessi all'implementazione ed all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualità 2019, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

A. 6006



ART 1

Dopo l'art 184 aggiungere il seguente:

187-bis. Ai fini della razionalizzazione organizzativa e amministrativa delle articolazioni territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

a) la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545, ferme restando le funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale delle Commissioni tributarie;

b) la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico-finanziaria;

c)

l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5%. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria e la sua consistenza e le variazioni sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54.

187-ter. Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 4 - bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede anche agli interventi di riorganizzazione di cui al comma 1, al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

187-quater. Per le medesime finalità del comma 187, per il triennio 2019-2021, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

187-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'art. 34 ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al comma 1 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro.

Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Conseguentemente all'articolo 1, comma 685, della citata legge n. 205 del 2017, le parole da "presta servizio" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, è corrisposta una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai capi dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato."

1.4007



EMENDAMENTO

Articolo 1

Sostituire i commi da 311 a 320 con i seguenti:

«311. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai fini del monitoraggio del rispetto del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, nonché al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto della compatibilità finanziaria del servizio sanitario nazionale (SSN), si osservano le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320-bis.

312. Nell'ambito della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stabilito un tetto pari allo 0,20 per cento relativo alla spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Conseguentemente, per gli altri acquisti diretti il tetto di spesa è determinato nella misura pari al 6,69 per cento.

313. L'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio annuale della spesa farmaceutica per acquisti diretti, si avvale dei dati delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, commi 209, 210, 211, 212, 213 e 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, emesse nell'anno solare di riferimento, attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008, secondo le modalità definite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, nonché con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 4 giugno 2018.

314. Per l'anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, l'AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l'ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell'anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell'anno solare del fatturato, a lordo di IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisiti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell'ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell'incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall'ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) dl comma 316.

315. Nel rispetto dei medesimi termini di cui al comma precedente, l'AIFA rileva il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dei dati delle fatture elettroniche emesse nell'anno solare di riferimento. L'AIFA, sulla base del predetto fatturato, determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Per quest'ultimo il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07), dei codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei codici AIC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Per il mercato dei gas medicinali, il fatturato è riferito in via esclusiva ai codici AIC per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, relativi alle forniture dei gas medicinali, è fatto obbligo d'indicare nella fattura elettronica, il costo del medicinale e quello dell'eventuale servizio, con evidenziazione separata.

316. Per la rilevazione di cui al comma 315, il fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC è calcolato deducendo:

- a) il fatturato fino a tre milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dal gas medicinale;
- b) le somme versate nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC per i consumi riferiti agli acquisti diretti, di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono stati effettuati dalle strutture del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a fronte della sospensione della riduzione del 5 per cento dei

A. 4008

1/2

prezzi dei farmaci, di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006;

c) le somme restituite nello stesso anno solare di riferimento dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

317. Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, così come determinato del consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determina del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 315 e 316. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

318. Nel caso in cui le aziende farmaceutiche titolari di AIC non adempiano all'obbligo del ripiano di cui al comma 317, i debiti per acquisti diretti delle regioni e delle province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle aziende farmaceutiche inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare.

319. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in cui, alla data del 15 febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

320. Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 315 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC.

320-bis. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato viene determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio Sanitario Nazionale. I farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, che presentano anche caratteristica d'innovatività, vengono considerati come innovativi anche ai fini dei commi 314 e 315. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 313, 314, 315, 317, 318 e 320.»



1.4008

212

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 358, aggiungere in fine le seguenti parole:* e conseguentemente ogni richiamo a CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito a Sport e Salute Spa;

b) *Al comma 359 apportare le seguenti modificazioni:*

- sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui, alla Sport e Salute Spa e per 2 milioni di euro alla copertura degli oneri di cui al comma 361-bis".

- al quarto periodo, sostituire le parole: "*alle federazioni sportive nazionali,*" con le seguenti: "*ai soggetti di cui al terzo periodo*";

c) *Al comma 360 apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 360, sostituire le parole: "*dell'autorità politica delegata*" con le seguenti: "*dell'autorità di Governo competente in materia di sport*".

- dopo il comma 360, aggiungere il seguente:

360-bis : "Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati annualmente gli importi di cui al comma 359, primo periodo, in relazione alle entrate effettivamente incassate ai sensi del suddetto periodo e accertate in sede di assestamento o di bilancio".

d) al comma 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

- prima della lettera a), premettere la seguente: *0a)* al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa stipula del contratto di servizio di cui al comma 8»;

- dopo la lettera a), aggiungere la seguente: *a-bis)* al comma 2, le parole: «CONI Servizi Spa» sono sostituite dalle seguenti: «Sport e Salute spa»

- la lettera b), è sostituita dalla seguente: *b)* il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della società. Gli organi di vertice della società sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport.

4- *bis* Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma precedente gli organi in carica possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4-*ter* Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa è integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4-*quater*. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorità di Governo competente in materia di sport può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-*ter*. »

- dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

b-*bis*) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di servizio è efficace dopo l'approvazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport.»

b-*ter*) sopprimere il comma 13.

e) dopo il comma 361, aggiungere i seguenti:

361-*bis*. Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

361-*ter*. Il provvedimento di cui al comma 361-*bis* definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri:

a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio 8 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 5: tra l'11 e il 13 per cento.

361-*quater*. Con il provvedimento di cui al comma 361-*bis* sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, per le quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari.

361-*quinqies*. A partire dal 1° luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 361-*bis*, la ripartizione della posta di gioco per i Concorsi pronostici sportivi e per le Scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 361-*septies*: 12,00 per cento.

361-*sexies*. A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e il diritto fisso, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono abrogati.

361-*septies*. Fermo restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede a tutte le attività inerenti alla promozione del gioco, a forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché a proposte di sviluppo per la sua diffusione. A tal fine, non si rende applicabile il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

f) Sostituire il comma 362 con i seguenti:

362. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera b), le parole: «una quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota del 28 per cento»;

2) alla lettera c), le parole: «una quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una quota del 22 per cento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la classifica e i punti conseguiti nell'ultimo campionato;

b) i risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati;

c) i risultati conseguiti a livello nazionale a partire della stagione sportiva 1946/1947»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) il pubblico di riferimento di ciascuna squadra, calcolato tenendo in considerazione il numero degli spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati;

b) l'*audience* televisiva certificata;

c) i minuti giocati nel campionato di serie A da giocatori di età compresa tra quindici e ventitré anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno trentasei mesi ininterrotti per la società presso la quale prestano l'attività sportiva, comprendendo nel computo eventuali periodi di cessione a titolo temporaneo a favore di altre società partecipanti ai campionati di serie A o di serie B o delle seconde squadre in serie C»;

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La quota prevista alla lettera c) del comma 3 non può essere inferiore al 5 per cento della quota complessiva del 22 per cento di cui al comma 1, lettera c). Essa spetta alle società presso le quali il giocatore sia stato tesserato in Italia dal compimento del sedicesimo anno di età, in proporzione alla durata del tesseramento presso ciascuna di esse»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati:

a) le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati al comma 1, lettere b) e c);

b) nonché i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 2;

c) i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, di cui al comma 3, lettera a), e dei minuti giocati dai giovani calciatori di cui al comma 3, lettera c).

1.4003

3/80

362-bis. Le disposizioni di cui al comma 362 acquistano efficacia a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022. Fino a tale data le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, continuano ad applicarsi nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

362-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, come sostituito dalla lettera f) del comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 30 giugno 2019.

g) dopo il comma 365 aggiungere il seguente:

365 - bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

365-ter Il CONI e le Federazioni sportive adeguano i propri statuti ai principi stabiliti dai presenti commi da 365-bis a 365- quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 365-bis, capoverso secondo e terzo periodo, le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, con gli effetti previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impuginate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.

365- quater. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119, comma 1, lettera a), dopo le parole «servizi e forniture», sono inserite le seguenti: «nonché i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche»;

b) all'articolo 133, comma 1, dopo la lettera z-sexies) è aggiunta la seguente: «z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni

professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

c) all'articolo 135, comma 1, dopo la lettera q-*quinquies*) è aggiunta la seguente: «q-*sexies*) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.»;

365 quinquies . Le disposizioni di cui ai commi da 365 bis a 365-quater si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

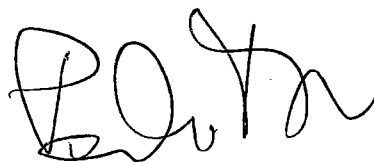
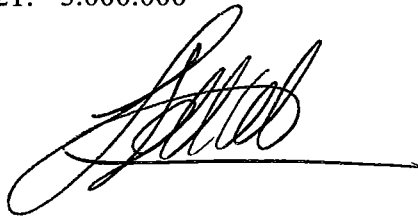
Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 500.000

2020: - 3.000.000

2021: - 3.000.000



Il Relatore

1.6003

5/50

Relazione Illustrativa e tecnica

Alla lettera a) la disposizione prevede la sostituzione delle denominazione "CONI Servizi S.p.A" contenuta nelle disposizioni normative vigenti sia sostituita con "Sport e Salute S.p.A";

Alla lettera b) viene prevista una rimodulazione delle risorse destinate a Sport e salute S.p.A destinando 2 milioni dei 370 milioni alla ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi di cui all'articolo 361-bis.

Alla lettera c) reca una disposizione aggiuntiva che con decreto del Presidente del Consiglio possono essere rimodulati gli importi delle risorse pari 410 milioni destinati al CONI e a "Sport e Salute S.p.A", tenendo conto delle entrate effettivamente incassate e accertate in sede di assestamento.

Alla lettera d) sono previste alcune modifiche al comma 361 che ridefinisce la governance del CONI e di Sport e salute S.p.A. In particolare si prevede un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. la nomina del presidente spetta all'Autorita' di Governo in materia di Sport previo parere delle commissioni parlamentari, mentre gli altri due componenti vengono nominati rispettivamente dal Ministro della Salute, dal Ministro dell'Istruzione di concerto con il ministro dell'economia e previo parere delle commissioni parlamentari competenti. la disposizione prevede inoltre che con dpcm previo parere del CONI e su proposta dell'autorita' di governo in materia di sport possono essere stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi per la nomina. si prevede l'estensione dell'incompatibilita' per un biennio degli organi di vertice della società non solo con gli organi di vertice del CONI, ma anche delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. ai fini contabili è previsto un sistema separato che provvede al riparto delle risorse per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite. per l'amministrazione della gestione separata è previsto che un membro designato dal CONI possa partecipare al consiglio di amministrazione di Sport e Salute S.p.A. quale consigliere aggiunto. in caso di gravi irregolarita' e scorretto utilizzo dei fondi, l'autorita' di governo può procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate.

La lettera e) reca la riforma dei concorsi pronostici sportivi regolamentati dal decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, anche attraverso la sospensione o chiusura definitiva di specifici concorsi pronostici sportivi oggi ricompresi nel palinsesto di gioco dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Rientrano in tale tipologia di gioco i seguenti concorsi pronostici: Totocalcio; IL 9 (concorso abbinato al Totocalcio) e Totogol.

L'intervento normativo risponde alla logica di supportare, nell'ambito del mercato dei giochi, quelle tipologie che presentano l'assenza di rischi legati al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo.

Il Totocalcio, in particolare, presenta le caratteristiche tipiche dei giochi non affetti da tali tipologie, quali ad esempio: socialità; gioco con alta competenza e bassa alea; non ripetitività compulsiva della giocata; durata della giocata; partecipazione ad un montepremi da suddividere tra i giocatori.

L'andamento della raccolta dei Concorsi pronostici sportivi, tuttavia, presenta da oltre un decennio un *trend* negativo nonostante diversi interventi correttivi.

Tra le diverse cause, si rilevano: l'aumento delle tipologie di gioco offerte, la bassa percentuale di *payout* in confronto ai nuovi giochi (solo il 50% delle somme giocate ritorna ai giocatori sotto forma di vincita); la sostanziale invarianza, anche con i correttivi apportati, della formula di gioco, la fortissima concorrenza delle scommesse sportive, dove il giocatore ha la possibilità di scegliere direttamente il numero e gli eventi su cui puntare.

1.4003

6/10

In termini economici, la raccolta nell'anno 2017 ha registrato un importo di € 17.197.488,00, per un totale di imposta unica accertata di € 5.819.629,32 (il 2018 registrerà una ulteriore riduzione pari a circa il 23%).

Nella tabella che segue la raccolta e i valori di imposta unica nel periodo 2006-2017:

	RACCOLTA	IMPOSTA UNICA
Anno 2006	273.949.733,00 €	92.704.589,65 €
Anno 2007	209.729.345,00 €	70.972.410,35 €
Anno 2008	163.426.831,50 €	55.303.639,78 €
Anno 2009	134.030.950,50 €	45.356.073,65 €
Anno 2010	93.479.264,00 €	31.633.382,94 €
Anno 2011	70.351.659,50 €	23.807.000,08 €
Anno 2012	51.050.904,50 €	17.275.624,50 €
Anno 2013	40.185.908,00 €	13.598.909,88 €
Anno 2014	34.471.226,50 €	11.665.061,65 €
Anno 2015	31.524.596,00 €	10.667.921,87 €
Anno 2016	23.975.776,50 €	8.113.401,65 €
Anno 2017	17.197.488,00 €	5.819.629,32 €
TOTALE	1.143.373.683,00 €	386.917.645,31 €

Pertanto, al fine di rilanciare tale tipologia di gioco, la disposizione normativa interviene prevedendo una ristrutturazione della ripartizione della posta di gioco che favorisca l'interesse dei giocatori attraverso l'aumento del *payout* e una razionalizzazione delle formule di gioco oggi presenti nel palinsesto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di aumentare il montepremi di un unico prodotto offerto e, di conseguenza, delle quote di vincita.

A. 4009

7/10

L'impianto della norma, dunque, consentirà di introdurre un unico prodotto di gioco che oltre a ridurre l'offerta in termini di prodotti disponibili, potrà risolvere le criticità precedentemente rappresentate, garantendo, al contempo, un incremento di raccolta per giochi a bassa compulsività anche a scapito di altri prodotti maggiormente soggetti al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo. Tra le misure a garanzia dell'incremento della raccolta del gioco, si evidenzia la necessità di assicurare al nuovo prodotto forme di promozione e pubblicità che ne incentivino la conoscenza nonché le finalità cui saranno destinate le risorse derivanti dalla raccolta (attività sociali, sportive, culturali e simili).

Tali attività saranno svolte da una apposita società pubblica, per il funzionamento della quale sono previsti finanziamenti derivanti dall'entrata erariale sui concorsi pronostici sportivi (con l'abrogazione dell'imposta unica e del diritto fisso).

In particolare al comma 361-bis si prevede una ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, attraverso provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per i soli concorsi pronostici sportivi, pertanto, è prevista una deregolamentazione attraverso l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di emanare i regolamenti del gioco, in luogo dei Regolamenti del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Al comma 361-ter sono definiti i contenuti del provvedimento di cui al comma 361-BIS nonché i criteri di ripartizione della posta di gioco, che prevedono l'abrogazione dell'imposta unica, regolamentata dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e del diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

L'attuale ripartizione della posta di gioco individua, inoltre, nell'Istituto per il Credito Sportivo la società destinataria di una quota di ripartizione della raccolta (2,45%). In applicazione dell'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'anno 2015 tale quota non è più direttamente riversata al suddetto Istituto ma affluisce, per il tramite dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Bilancio dello Stato.

Rispetto all'attuale ripartizione della posta di gioco, stabilita all'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i criteri fissati con la disposizione che qui si relaziona, intervengono, oltre che sugli aspetti tributari, sulla percentuale destinata a montepremi (oggi 50%) e alla società Sport e Salute spa.

Difatti, come indicato in premessa, un'importante leva per contrastare il trend al ribasso della raccolta è costituita dal montepremi destinato ai vincitori (*payout*). Una percentuale tra il 74% e il 76% della raccolta avvicina i concorsi pronostici sportivi alle tipologie di gioco simili (scommesse sportive a quota fissa).

Oltre ai parametri fissi previsti (aggio al rivenditore e compenso al concessionario), la norma prevede la possibilità di definire una quota da destinare a montepremi variabile tra il 74% e il 76% proprio per individuare una possibile leva di attrazione per i giocatori.

La società Sport e Salute spa è destinataria conseguentemente di una quota tra l'11% e il 13% della raccolta, da destinare allo svolgimento delle attività di competenza che, relativamente al gioco in esame, consistono nella promozione del gioco, in forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché in proposte di sviluppo per la sua diffusione.

Al 361-quater si stabilisce che il provvedimento di cui al comma 361-BIS contenga anche la rivisitazione dei giochi connessi alla tipologia di gioco in esame nonché alla tipologia di gioco delle Scommesse a totalizzatore. L'elevato numero della tipologia di giochi non consente la concentrazione della raccolta in un unico montepremi, generando distinti montepremi di importi modesti e, conseguentemente, vincite non significative. Tutto ciò genera un effetto espulsivo, in quanto i giochi della specie presentano un elevato tasso di difficoltà a fronte del quale le vincite di importi modesti generano disaffezione e allontanamento.

Al 361 -quinquies si prevede che I commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con cui è stato introdotto il diritto fisso per i concorsi pronostici sportivi, sono abrogati e la relativa percentuale è inglobata nell'aliquota di imposta unica.

Si tratta di una semplificazione tributaria già attuata, senza un'abrogazione espressa, dall'art 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che nel ripartire la posta di gioco dei concorsi pronostici sportivi fissa l'aliquota di imposta unica nella misura del 33,84%, ricomprendendo in tale valore il diritto fisso di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Al comma 361-sexies è ribadita la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella gestione e regolamentazione del gioco nonché nei rapporti con i concessionari del gioco stesso. Alla società Sport e Salute spa, previa stipula di apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è affidato il compito di promozione del gioco, di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili.

A tal fine, considerata la sostanziale assenza di rischi legati al fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo, ai Concorsi pronostici sportivi non si applica il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Infine, la società Sport e Salute spa potrà avanzare apposite proposte di sviluppo per la diffusione del gioco legato ai Concorsi pronostici sportivi.

Al comma 361-septies è stabilito che al fine di assicurare sin dall'esercizio finanziario 2019 le somme necessarie alla società Sport e Salute spa per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nelle more della riforma dei concorsi pronostici sportivi di cui ai commi 1 e 2, è prevista la devoluzione alla suddetta società delle somme destinate al bilancio dello Stato, anche a titolo di imposta unica, calcolate sulla raccolta dei Concorsi pronostici sportivi e delle Scommesse a totalizzatore a partire dal 1° concorso chiuso nell'anno 2019. Alla devoluzione di tali somme provvederà, con proprio decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla lettera f) vengono modificate le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 sui criteri per la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativo al campionato di calcio di serie A. La quota relativa ai risultati sportivi conseguiti è ridotta dal 30 % al 28%, mentre la quota calcolata sulla base del radicamento sociale è aumentata dal 20% al 22%. Ai fini della determinazione di tale quota è aggiunto il criterio dei minuti giocati nel campionato di serie A dai giocatori di età compresa tra i 15 e 23 anni, formati nei settori giovanili italiani e che siano tesserati da almeno 36 mesi per la società presso la quale prestano l'attività sportiva. Tale quota non può essere inferiore al 5% della quota complessiva. Le nuove disposizioni saranno efficaci a decorrere dalla stagione sportiva 2021 - 2022. Entro il 30 giugno 2019 sarà adottato il decreto del presidente del Consiglio con cui vengono stabilite le quote percentuali relative ai diversi criteri indicati, i criteri di ponderazione delle quote e i criteri per la determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra e dei minuti giocati dai giovani calciatori.

Alla lettera g) la norma disciplina le controversie avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. In particolare dette controversie sono affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ad integrazione dei criteri stabiliti dalla legge 220/2003. Il CONI e le Federazioni sportive devono conseguentemente adeguare i propri statuti ai nuovi principi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nell'ambito della giurisdizione amministrativa viene previsto un rito accelerato, al fine di consentire la celere definizione del controversie e l'avvio di campionati professionistici, ai quali è limitato l'intervento. In tale ottica è stata disposta l'applicazione del rito accelerato già previsto per

A. 4003

alic

l'affidamento dei contratti pubblici, La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche e le autorità interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.6009

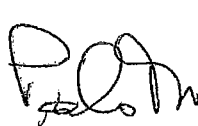
ldk

Dopo il comma 365 aggiungere il seguente:

365-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

2. I licenziatari che hanno stipulato contratti di licenza con gli organizzatori della competizione o con gli organizzatori degli eventi sono legittimati ad agire in giudizio nel caso di violazione dei diritti audiovisivi oggetto della licenza trasmessi o diffusi sulle reti di comunicazione ed ottenere che sia vietato il proseguimento della violazione. Sussiste in ogni caso il litisconsorzio necessario con i soggetti di cui al comma 1.

3. Il giudice, su istanza della parte legittimata ad agire secondo quanto previsto nei precedenti commi, dispone misure idonee ad impedire la reiterazione delle violazioni del diritto d'Autore e dei diritti connessi, anche per l'intera durata della competizione e per ciascuno dei suoi eventi.




Relazione

La tematica della pirateria ha assunto negli ultimi anni proporzioni di rilevantissimo impatto.

In base ai dati della ricerca Ipsos/Fapav presentata a novembre 2018, sono 4,6 milioni gli italiani sopra i 15 anni che fruiscono illegalmente di eventi sportivi live, con una stima di circa 21 milioni di atti di pirateria compiuti nell'anno passato.

Il calcio è lo sport più colpito: 3 pirati su 4 guardano le partite di calcio, segue la Formula 1, il MotoGP e il tennis. Più staccati basket e sci.

Un dato impressionante, con evidenti ricadute negative sulle imprese dell'industria audiovisiva e culturale, anche in termini di posti di lavoro persi.

È quindi necessario fronteggiare, in modo tempestivo ed efficace, un fenomeno che non solo danneggia le industrie e l'economia del nostro Paese, ma va ad alimentare il mercato illecito e le organizzazioni criminali che lo gestiscono.

Attraverso la Legge Europea 2017 (Legge n.20 novembre 2017, n. 167) è stato compiuto in primo passo nella giusta direzione, introducendo nuovi e più efficaci strumenti per una più efficace lotta alla pirateria, affidati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ("Agcom"), che ha recentemente approvato il relativo regolamento attuativo.

Nonostante tali miglioramenti, però, continua a registrarsi un'oggettiva difficoltà a tutelare gli eventi live, che per loro natura necessitano di un intervento quanto più tempestivo ed efficace possibile, soprattutto nel caso di eventi sportivi.

Per questo motivo, si ritiene necessario intervenire con specifico riferimento alla normativa relativa alla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi (Decreto Melandri - D.Lgs. n. 9/2008), prevedendo una specifica tutela per gli eventi sportivi live. In particolare Si inseriscono 2 nuovi commi all'art. 18 del Decreto Melandri, legittimando anche i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere da parte del giudice la cessazione delle violazioni, che può essere disposta anche tramite apposita inibitoria che può estendersi a tutto il campionato o evento sportivo.

1. 6040

Art 1

Modifica all'assetto organizzativo dell'Anpal

Dopo il comma 401 aggiungere il seguente:

401-bis. ~~X~~. All'art 4, comma 12, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n 150 sono aggiunti infine i seguenti periodi:

"Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono nominati il Presidente e il Direttore Generale dell'Anpal, con contestuale decadenza del Presidente e del direttore generale in carica.

Il Presidente decade altresì dalla carica di amministratore unico di Anpal Servizi Spa. La competenza del Direttore Generale di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Anpal di cui all'art 8, comma 2, è attribuita al Presidente;

401-ter. ~~X~~. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, gli statuti dell'Anpal e di Anpal Servizi Spa sono adeguati alle disposizioni del presente articolo



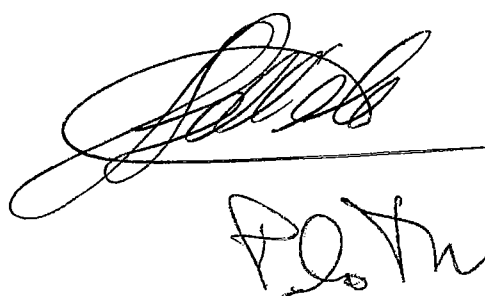
1. 6011

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

«Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.»

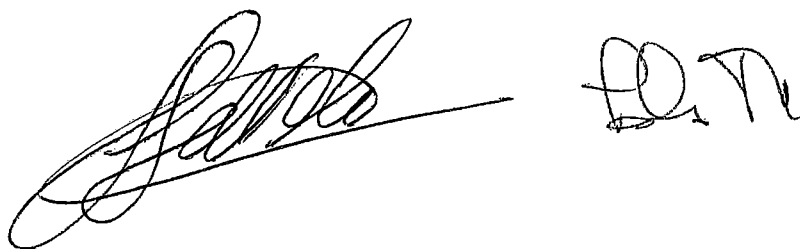
A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops. Below the signature, the initials 'P. Q. T. n.' are written in a similar cursive style.

1.4012

EMENDAMENTO
Articolo 1

Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

«526-bis. Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019 l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima di 20 milioni di euro, e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

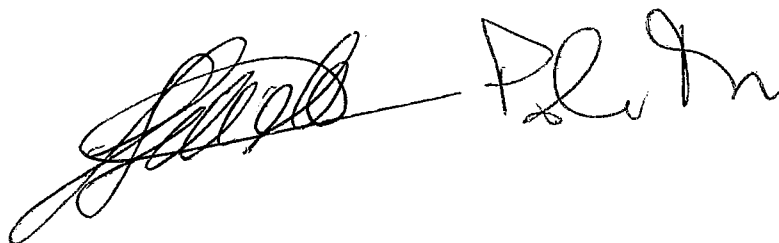


L. 4013

EMENDAMENTO**Articolo 1**

Dopo il comma 546, è inserito il seguente:

«546-bis. Al fine di favorire la valorizzazione degli immobili pubblici, nonché il rilancio degli investimenti nel settore, l'articolo 3, comma 15, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si interpreta nel senso che, oltre a quanto consentito dai provvedimenti adottati all'esito delle conferenze di servizi e dagli accordi di programma di cui al predetto comma 15, per gli immobili oggetto di tali provvedimenti sono ammissibili anche le destinazioni d'uso e gli interventi edilizi consentiti, per le zone territoriali omogenee all'interno delle quali ricadono tali immobili, dagli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti. Gli interventi edilizi di cui al predetto articolo 3 sono assentibili in via diretta.»

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'P. L. 981'.

1. 4016

Emendamento

(Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici e detrazioni fiscali sulle spese per le infrastrutture di ricarica)

Sostituire i commi da 611 a 620 con i seguenti:

611. In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1/03/2019 al 31/12/2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, è riconosciuto:

- a) a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-70	2.500

- b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, 1, 2, 3, 4, un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000
21-70	1.500

612. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

612-bis. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 611.

612-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

1.4015

1
1/3

612-quater. I veicoli usati di cui al comma 612-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

612-quinquies. Il contributo di cui al comma 611 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

613. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

614. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

615. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunto il seguente articolo:

“16-ter. (Detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

2. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma precedente devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere d) ed h) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.257.

3. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di cui al comma 1 sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del Codice Civile.”.

616. Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 611 e seguenti, con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo di cui al comma 611 e del credito di imposta di cui al comma 615, nel rispetto del limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

617. Per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 611 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

618. All'onere derivante dal comma 615 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate eccedenti l'importo di 55 milioni di euro per il 2019 e di 65 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 derivanti dal sistema di imposta definito dai commi 619 e seguenti.

619. A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO₂ g/km secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
161-175	1.100
176-200	1.600
201-250	2.000
Superiore a 250	2.500

620. L'imposta di cui al comma precedente è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato.

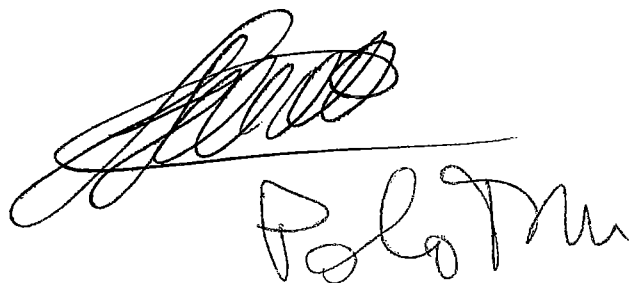
620-bis. L'imposta di cui al comma 619 non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato II, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

620-ter. L'imposta di cui al comma 619 è versata, dall'acquirente o da chi richiede l'immatricolazione, con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte sui redditi.

620-quater. Le eventuali entrate eccedenti l'importo di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

620-quinquies. Fino al 31/12/2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 611 e dell'imposta di cui al comma 619 è relativo al ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo.

620-sexies. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui ai commi 611 e seguenti è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



1. 4015

3/2

Dopo il comma 625 sono aggiunti i seguenti:

“625-bis. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e e L3e e che consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0,1,2.

625-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

625-quater. I veicoli usati di cui al comma 625-ter non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

625-quinquies. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

625-sexies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

625-septies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
- b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 625-ter;

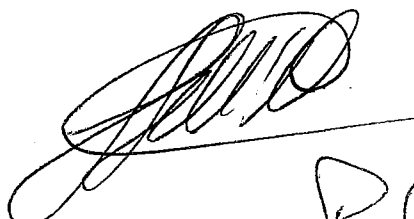
625-octies. Per la concessione del contributo di cui al comma 625-bis è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per provvedere all'erogazione dei contributi nel rispetto dei limiti annuali di spesa indicati al primo periodo, si utilizza una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico.

625-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta

1. 6016

11/2

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi da 625-*bis* e seguenti.



Polo M

1.6016

2/2

Bozza emendamento al comma 632-bis Legge di bilancio 2019

A.S. 981

EMENDAMENTO

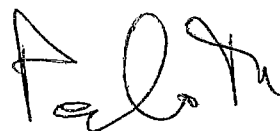
All'art. 1 apportare le seguenti modificazioni :

dopo il comma 632 inserire il seguente:

«632-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 38 è sostituita con la seguente: « Art. 38 Obblighi di redazione (articolo 2 e 42 della direttiva 86/635/CEE e articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE) »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Nel caso di gruppi bancari cooperativi di cui all'articolo 37 bis del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un'unica entità consolidante. »



A. 4017

EMENDAMENTO

Articolo 1

Dopo il comma 651, aggiungere il seguente:

«651-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole da *“e riserva, comunque,”* fino a *“in tale ambito”*, sono sostituite dalle parole *“riservando alla diffusione di contenuti in ambito locale una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestre.”*»

651-ter. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è aggiunto il seguente comma:

“3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica di cui al comma 1030 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90% della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale”.

651-quater. All'articolo 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole *“PNAF 2018”*, sono sostituite dalle seguenti: *“PNAF”*;
- b) dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: *“Entro il 31 gennaio 2019 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il PNAF di cui al precedente periodo.”*;
- c) le parole da *“Le frequenze in banda III VHF”* fino a *“radiofonia digitale.”*, sono sostituite dalle seguenti: *“Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006 e di successivi accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, per la radiofonia digitale e, ove necessario, per il servizio televisivo digitale terrestre. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni pianifica per la realizzazione di un multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale una rete con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF.”.*

651-quinquies. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, le parole *“30 settembre 2018”* sono sostituite dalle seguenti: *“31 marzo 2019”*;
- b) al terzo periodo, le parole *“30 settembre 2018”*, sono sostituite dalle seguenti: *“31 marzo 2019”* e le parole *“in banda 470-694 MHz UHF”* sono soppresse;
- d) all'ultimo periodo, le parole *“Entro il 28 febbraio 2019”*, sono sostituite dalle seguenti: *“30 giugno 2019”* e le parole da *“, e assegna”* fino a *“medesimo contenente l'informazione a livello regionale”* sono soppresse e, dopo l'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: *“L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032.”.*

651-sexies. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti commi:

1031-bis L'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel PNAF da destinare al servizio televisivo digitale terrestre per gli operatori di rete nazionali e la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, avviene mediante procedura onerosa senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre

A. 6018

113

2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite entro il 30 settembre 2019 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) assegnare la capacità trasmissiva e le frequenze sulla base di lotti con dimensione pari alla metà di un multiplex;
 - b) determinare un valore minimo delle offerte sulla base dei valori di mercato individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) considerare il valore delle offerte economiche presentate;
 - d) garantire la continuità del servizio, la celerità della transizione tecnologica nonché la qualità delle infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dagli operatori di rete nazionali operanti nel settore, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale;
 - e) valorizzare le esperienze maturate dagli operatori di rete nazionali nel settore, con particolare riferimento alla realizzazione di reti di radiodiffusione digitale;
 - f) valorizzare la capacità strutturale di assicurare l'efficienza spettrale, le professionalità e le competenze maturate nel settore, l'innovazione tecnologica e l'ottimale, effettivo e tempestivo sfruttamento della capacità trasmissiva e delle frequenze aggiuntive;
 - g) assicurare la miglior valorizzazione dello spettro, tenendo conto della attuale diffusione di contenuti di buona qualità in tecnologia televisiva digitale terrestre alla più vasta maggioranza della popolazione italiana.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione degli introiti ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui alla lettera c) del comma 1039, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità operative e procedure di erogazione stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1031-ter La durata dei diritti d'uso delle frequenze derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 nonché di quelle derivanti dall'assegnazione mediante la procedura di cui al 1031-bis è stabilita secondo quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

1031- quater Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis, qualora il medesimo diritto d'uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale, qualora sorga una controversia inerente la gestione e l'utilizzo della stessa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza di una delle parti, adotta una decisione vincolante che risolve la controversia. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, e ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale. Laddove l'Autorità accerti l'inottemperanza a tale decisione, il Ministero dello sviluppo economico può revocare il diritto d'uso sulla frequenza interessata. La procedura di cui al presente comma non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.”.

651-septies. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lett. b) e alla lett. e), le parole “PNAF 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “PNAF”;
- b) alla lett. c), le parole da “rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico” fino a “in ambito locale di cui al comma 1031,” sono sostituite dalle seguenti: “rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF per la realizzazione del nuovo multiplex con scomponibilità per macroaree ;”;
- c) alla lett. d), le parole “nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c),” sono soppresse;
- d) alla lett. d) dopo le parole “d'impresa” sono aggiunte le seguenti: “nonché rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali CH 51 e 53 per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021”;
- e) alla lett. f), le parole da “individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021,” fino a “rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).” sono sostituite dalle seguenti: “individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per gli

1.6018

213

operatori nazionali titolari dei diritti d'uso dei CH 50 e 52 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a); della sequenza di rilasci di frequenze secondo i criteri e per gli operatori in ambito locale titolari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 di cui alla lettera d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021; nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF e oggetto dei rimanenti diritti d'uso di cui alla lettera b), c) ed e).".

f) dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Il Ministero dello sviluppo economico entro il 15 aprile 2019 aggiorna il decreto di cui al periodo precedente."*

651-octies. All'articolo 1, comma 1033, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole *"30 settembre 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 marzo 2019"*;

b) nell'ultimo periodo, le parole *"30 giugno 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 ottobre 2019"*.

651-novies. All'articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole *"31 dicembre 2018"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 marzo 2019"*;

b) nell'ultimo periodo le parole *"30 giugno 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 ottobre 2019"*.

651-decies. All'articolo 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole *"31 maggio 2019"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2019"*.

651-undecies. All'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole *"35,5 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"25,5 milioni"*; le parole *"293,4 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"344,3 milioni"*; le parole *"272,1 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"231,2 milioni"*;

b) alla lett. a), le parole da *"24,1 milioni"* fino a *"228,1 milioni"* sono sostituite dalle seguenti *"24,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 202,2 milioni"*;

c) alla lett. c), le parole da *"25 milioni"* fino a *"2019-2022"*, sono sostituite dalle seguenti: *"15 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022"*."



A. 2018

REVISIONE TARIFFARE INAIL

Dopo il comma 653, inserire i seguenti:

653-bis. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, considerate le risultanze economico finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147/2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, euro 525 milioni per l'anno 2020 e 600 milioni per il 2021.

653-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 653-bis si provvede mediante:

a) riduzione per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 delle risorse strutturali destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i seguenti importi:

1) euro 110 milioni per il 2019;

2) euro 100 milioni per il 2020;

3) euro 100 milioni per il 2021;

b) riduzione per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse destinate allo sconto per prevenzione secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 23 febbraio n. 38 e relative Modalità di applicazione, per i seguenti importi:

1) euro 50 milioni per il 2020;

2) euro 50 milioni per il 2021;

c) le risorse strutturali di cui alle precedenti lettere a e b sono ulteriormente ridotte per il 2021 fino a un importo complessivo massimo di euro 50 milioni qualora, previa verifica dell'INAIL unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, non si riscontrassero delle eccedenze, rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica, per la predetta annualità. La riduzione, operata fino a concorrenza del suddetto importo di 50 milioni di euro, è così ripartita:

A. 4019

1/6

- 1) *fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento ai finanziamenti alle imprese di cui alla lettera a) del comma 2.*
- 2) *fino a un importo di euro 25 milioni, con riferimento allo sconto per prevenzione, di cui alla lettera b) del comma 2;*
 - d) *utilizzo della maggiori entrate ai fini IRES per 173, 8 milioni per il 2020 e 147, 2 milioni per il 2021;*
 - e) *per l'anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 653-octies e 653-nonies pari a 176, 1 milioni di euro.*

653-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 653-ter si provvede:

1) a fornire apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati della riduzione delle risorse destinate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81.

2) a rimodulare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del D.lgs. n. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione della riduzione.

653-quinquies. L'INAIL, per garantire la sostenibilità delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

653-sexies. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 653-bis a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, comma 4, primo periodo, e comma 6 e di cui all'articolo 44, secondo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.

A. 4013

26

653-septies. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 23 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza 1 gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 10, comma 6, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo," sono aggiunte le parole: "complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo," e dopo le seguenti: "a somma maggiore dell'indennità che" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo ed indistintamente";
- b) all'articolo 10, comma 7, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "a norma degli articoli 66 e seguenti" sono inserite le seguenti: "e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, secondo comma lettera a) e b), del decreto legislativo n. 38 del 2000";
- c) all'articolo 10, comma 8, del decreto del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, tra la parola: "rendita" e la parola: "liquidata" si inserisce la parola: "complessivamente" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
- d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 dopo le parole: "per le somme" sono inserite le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "e per le spese accessorie" sono aggiunte le parole: "nei limiti del complessivo danno risarcibile";
- e) all'articolo 11, comma 1, secondo periodo del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 tra le parole: "dell'ulteriore rendita" e le parole: "dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" si inseriscono le parole: "a qualsiasi titolo" e dopo le parole: "calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39" sono aggiunte le parole: "nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo";
- f) All'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 dopo le parole: "solo previo accantonamento di una somma" sono aggiunte le parole: "a valere sul complessivo risarcimento dovuto" e dopo le parole: "erogate o da erogare" sono aggiunte le parole: "a qualsiasi titolo";

A. 6013

3/6

- g) all'articolo 11, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: *"Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e della adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile"*;
- h) all'articolo 106 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124, al primo comma dopo le parole "agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando" sono soppresse le parole *"risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto"*, che sono sostituite dalle seguenti *"il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta di due persone adulte"*. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
- i) all'articolo 85, terzo comma, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 le parole: *"di lire un milione"* sono soppresse e sostituite dalle seguenti: *«di euro 10.000»*, mentre le parole *"aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4)"* sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui al primo periodo del presente comma;
- j)
- il premio supplementare, previsto dagli artt. 153 e 154 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i. non è più dovuto;*
- k) all'art. 29 comma 2 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole *"e all'INAIL"* sono soppresse.";
- l) all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole *"130 per mille"* sono sostituite dalle parole *"110 per mille"*.

653-octies. All'articolo 3, comma 4, quarto periodo, del decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 23, le parole "e del 95 per cento dal 2012" sono sostituite dalle seguenti: ", del 95 per cento dal 2012 al 2020 e del 100 per cento dal 2021"

653-nonies. All'articolo 82, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "e al 95 per cento per gli anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi".

Conseguentemente

- a) il fondo di cui al comma 421 è incrementato di 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 62,6 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed è ridotto di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e per l'importo di euro 26,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21 milioni di euro per l'anno 2027;
- b) il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,1 milioni. per l'anno 2026; *Il medesimo fondo è incrementato di 47,4 milioni di euro per l'anno 2022.*

All'articolo 1, comma 623, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "della legge 28 dicembre 2001, n. 448," , le parole: "sono pari entrambe all'8 per cento" sono sostituite dalle parole: "sono pari al 11 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate";

b) le parole: "è raddoppiata" sono sostituite dalle seguenti: "è aumentata al 10 per cento".

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 150 milioni di euro nell'anno 2019.

Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro nell'anno 2019, allo scopo utilizzando per 60 milioni di euro le risorse iscritte sul medesimo Fondo ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, che sono corrispondentemente disaccantonate e rese disponibili in termini di competenza e di cassa, e di 50 milioni di euro nell'anno 2020.

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

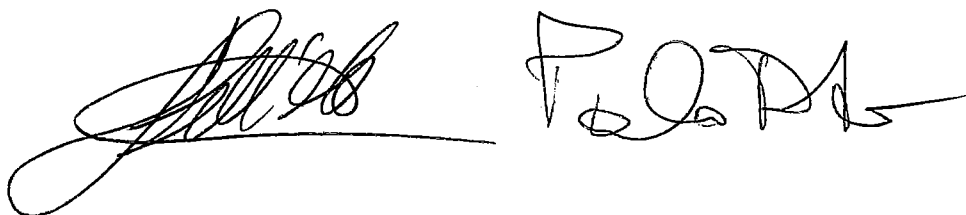
A.4018

5/6

2020: - 10.000.000

Lo stanziamento di bilancio del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto, in termini di competenza e cassa, di 40 milioni di euro nell'anno 2020.

Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021



1.4018